



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1[^] bis – ha pronunciato la seguente SENTENZA

sul ricorso n. 1092/95, proposto da S.I.VE.M.P. – Sindacato Veterinari Medicina Pubblica – in persona del Segretario nazionale p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Antonio Funari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, p.zza Acilia, n. 4,

contro

- la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore,
 - il DIPARTIMENTO della FUNZIONE PUBBLICA, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi, dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
 - e nei confronti
 - della REGIONE MARCHE, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio,
 - per l'annullamento, previa sospensiva,
 - della lettera circolare prot. 13062 pervenuta alla Regione Marche – Assessorato alla Sanità il 27 ottobre 1994, e conosciuta da S.I.VE.M.P. in data successiva, avente a oggetto : “Art. 110 D.P.R. 384/90, 5° comma. Quesito”;
 - di ogni altro atto o provvedimento comunque inerente o connesso, preparatorio o consequenziale;
- Visto il ricorso con i relativi allegati;
- Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per le Amministrazioni intimate;
 - Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 - Vista l'ordinanza n. 411/95 del 20 febbraio 1995;
 - Visti gli atti tutti della causa;
 - Designato relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2004 il Primo Referendario Donatella Scala;
- Udito l'avv. Funari per il Sindacato ricorrente e l'avv. dello Stato Spina per le resistenti Amministrazioni;
- Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
- FATTO
 - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 20 gennaio 1995, e depositato il successivo 31 gennaio, il Sindacato Veterinari Medicina Pubblica, nella veste di partecipante alla stipula degli Accordi Nazionali Collettivi di Lavoro per il personale sanitario recepiti con i DD. PP. RR. n. 348/83, n. 279/87 e n. 384/90, impugna la lettera circolare ricevuta dalla Regione Marche in data 27 ottobre 1994, e successivamente conosciuta, con cui l'intimato Dipartimento della Funzione Pubblica ha escluso in via di interpretazione dell'art. 110, D.P.R. 384/1990, l'applicazione dell'indennità prevista al 5° comma, della stessa norma, anche nei confronti dei medici veterinari di posizione dirigenziale, rilevando come “allo stato dell'attuale normativa, che nulla prevede in proposito, non possa essere data positiva soluzione alla problematica proposta”.
 - Con il primo motivo di ricorso ha dedotto:



- Violazione dell'art. 110, comma 5, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384; omessa considerazione di presupposto determinante; indebita esclusione del personale dirigente veterinario dalla applicazione dell'art. 110, comma 5°, del D.P.R. 384/1990.
- L'intimata Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di considerare, nell'escludere il personale dirigente veterinario dalla indennità di cui al 5° comma, art. 110, D.P.R. 384/1990, un presupposto determinante, essendo intitolata la stessa norma "Indennità del personale medico e veterinario", a sua volta collocata nel Capo I del citato D.P.R., intitolato "Trattamento economico - Stipendi ed indennità", applicabile ad entrambe le figure professionali - medici in senso stretto e medici veterinari - compresi in un'unica Area medica.
- Arbitraria, sarebbe, l'esclusione del solo personale veterinario dalla percezione dell'indennità in controversia, in violazione della stessa norma che l'ha istituita a beneficio di tutto il personale di posizione funzionale apicale medico cui, invece, non è corrisposta l'indennità differenziata primariale.
- Con un secondo gruppo di censure, ha dedotto ancora:
 - Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità; omessa considerazione di presupposto determinante.
 - Anche sotto altro profilo l'interpretazione circa la portata applicativa della norma de qua sarebbe illogica e contraddittoria, essendo pacificamente ammessa la stessa in favore del personale veterinario di posizione iniziale ed intermedia, con esclusione, dunque, del solo personale di posizione apicale.
 - L'Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa delle intime Amministrazioni centrali; non si è invece costituita la pure intimata Regione Marche.
 - Con ordinanza n. 411/95 del 20 febbraio 1995 l'adito Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'impugnata lettera circolare.
 - Con memoria d'udienza, depositata in data 8 marzo 2004, il patrono di parte ricorrente ha ulteriormente rappresentato le tesi a sostegno delle introdotte censure, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
 - Alla pubblica udienza del 22 marzo 2004, le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.
- DIRITTO
- Oggetto del gravame in esame, introdotto da S.I.VE.M.P. – Sindacato Veterinari Medicina Pubblica, attiene alla portata applicativa dell'art. 110, D.P.R. 28 novembre 1990, N. 384, nella parte in cui al 5° comma è stata prevista, a decorrere dal 1° dicembre 1990, la corresponsione di una indennità di dirigenza medica al personale di posizione funzionale apicale medico, cui non è corrisposta quella differenziata primariale.
- Con articolate censure parte ricorrente deduce l'illegittimità della lettera circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 1997, nella parte in cui questa offre una lettura interpretativa della citata norma nel senso di escludere dalla istituita indennità il solo personale medico veterinario.
- Il ricorso è fondato.
- Come correttamente esposto nei motivi di ricorso, la lettura dell'articolo in controversia, in collegamento logico - sistematico con l'intero testo normativo in cui è inserito, è d'ausilio ai fini che ne occupa.



- Ed invero, osserva il Collegio, che l'art. 110 del D.P.R. n. 384/1990, è intitolato "Indennità del personale medico e veterinario", e disciplina l'entità delle indennità corrisposte al personale medico e veterinario, indicando, al primo comma, in modo distinto per le due categorie – medici e veterinari – i valori annui lordi delle indennità già previste dal D.P.R. 270/87, ma senza operare differenziazioni tra le due categorie quanto alla indennità di dirigenza medica, potendo solo evincersi, dalla lettura testuale del comma 5°, che "dal 1° dicembre 1990 al personale di posizione funzionale medico cui non è corrisposta l'indennità differenziata primaria è attribuita una indennità di dirigenza medica lorda annua, fissa e ricorrente di L. 3.400.000".
- Peraltro, ritiene il Collegio che la scelta di un uso letterale del solo termine "medico" senza altra aggiunta o specificazione, non è utile di per se ad escludere che l'indennità di dirigenza medica sia corrisposta anche ai dirigenti veterinari, in quanto, ove fosse perseguita una tale impostazione riduttiva, si verificherebbe sul punto una ingiustificata disparità di trattamento, pure in presenza di analoga posizione funzionale e corrispondenti mansioni del personale medico tout court, sia pure nell'ambito di distinte specialità, non voluta dalla normativa contrattuale per il comparto sanitario, che invece considera e disciplina unitariamente nella parte seconda tutta l'Area medica.
- Significativo si pone in proposito il precedente art. 107, che, in tema di ordinamento professionale, provvede a riordinare, con tabella allegata, il ruolo sanitario, ferme restando le singole posizioni funzionali ed i profili professionali, di tutta l'area medica, costituita, appunto, sia dal personale medico che da quello veterinario, unitariamente considerato.
- Ancora, contribuisce a confermare la detta impostazione, e cioè che l'ambito applicativo soggettivo dell'art. 110, D.P.R. 384/1990 attiene in ogni parte indistintamente sia al personale medico che a quello veterinario, lo stesso 5° comma, sopra citato, che, nella prima parte richiama espressamente l'art. 92 del D.P.R. n. 270 del 1987 in cui è stabilita una sostanziale equiparazione tra dirigenti medici e dirigenti veterinari con riguardo alla indennità dirigenziale.
- In ragione di quanto sopra, il Collegio ritiene di poter condividere l'interpretazione dell'art. 110 del D.P.R. n. 384 del 1990 offerta anche in altre decisioni giurisprudenziali, secondo cui l'indennità di dirigenza medica non è riservata unicamente al personale medico per cui non sia corrisposta l'indennità differenziata primaria, spettando anche al personale della dirigenza veterinaria (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 22 marzo 1999 n. 877, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 4 giugno 2002, n. 1577).
- Conclusivamente, la fondatezza degli esposti motivi di gravame induce il Collegio all'accoglimento dello stesso, con annullamento, per l'effetto, dell'impugnata lettera circolare, sussistendo, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
- P.Q.M.
- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^a bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l'effetto, annulla l'impugnata lettera circolare n. 13062/1997.
- Spese compensate.
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
- Così deciso in Roma il 22 marzo 2004, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
- Dott. Roberto Politi – Presidente
- Dott. Pietro Morabito – Consigliere



S.I.Ve.M.P

TAR Lazio Sentenza n. 10684/04

- Dr.ssa Donatella Scala - Primo Referendario, est.
- IL PRESIDENTE L'ESTENSORE